

CGARS, Sez. giurisdizionale, Sentenza n. 366 del 3 giugno 2026

Appalti pubblici – Requisiti di partecipazione – Coordinatore pedagogico – Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

Pubblicato il 03/06/2026

N. 00366/2026REG.PROV.COLL.

N. 00866/2025 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 866 del 2025, proposto da Comune di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG (...), rappresentato e difeso dall'Avvocato (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

(...), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati (...) e (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

(...) e (...), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli Avvocati (...), (...) e (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania n. 2382 del 22 luglio 2025, resa tra le parti, pubblicata il 22 luglio 2025, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dall'impresa appellata per l'annullamento: - della determina dirigenziale n. 1635 del 18 aprile 2024, depositata innanzi al C.G.A.R.S. nel giudizio R.G.N. 623/2024 in data 4 giugno 2024, conosciuta integralmente (con i suoi allegati) in data 28 giugno 2024, giusta nota prot. n.

144044 del 28 giugno 2024 del Comune di Siracusa, di riscontro all'istanza di accesso trasmessa a mezzo pec in data 5 giugno 2024 e protocollata al n. 126743 del 6 giugno 2024, avente ad oggetto:

“Gara europea per l'affidamento, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di gestione di n.5 asili nido comunali ubicati nel comune di Siracusa tramite Piattaforma telematica (...) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Gara n.9054708 suddivisa in due lotti, CIG Lotto 1:

(...); CIG Lotto 2: (...). DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART.32 COMMA 7 D. LGS. N.50/2016 E S.M.I. PER IL LOTTO N.1 E RIDETERMINAZIONE DEL PERIODO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO”;

- e ove occorra e possa della nota prot. n. 144044 del 28 giugno 2024, con cui il Comune di Siracusa ha trasmesso gli atti relativi alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali ex art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e confermato la legittimità della determina di efficacia dell'aggiudicazione n. 1635 del 18 aprile 2024;

e per l'accertamento o la declaratoria: - della verifica negativa del possesso dei requisiti di cui all'art. 12 del disciplinare di gara relativamente alla pregressa esperienza almeno triennale nel ruolo di Coordinatore pedagogico indicato dall'odierna controinteressata e, conseguente, inefficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla determina dirigenziale n. 5708 del 24 novembre 2023 nella parte in cui il lotto n. 1 è stato aggiudicato alla originaria controinteressata;

e per il subentro dell'originaria ricorrente nell'esecuzione del servizio di cui al lotto n. 1, previa occorrendo la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e in subordine per il risarcimento del danno per equivalente, pari all'utile di impresa, ricavabile dall'offerta presentata in gara;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della (...), della (...) e della (...);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2026 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in appello indicato in epigrafe, il Comune appellante premette di aver indetto, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., la procedura aperta per l'affidamento del “*servizio di gestione di n.5 asili nido comunali ubicati nel comune di Siracusa*”, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo (n. gara: 9054708; suddivisa in due lotti, CIG Lotto 1:

(...) e CIG Lotto 2: (...)), per la durata complessiva di complessivi 29 mesi, per un importo complessivo a base d'asta (per il lotto n. 1) pari ad € 2.504.828,60, escluso IVA. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte risultavano essere pervenute, per quanto d'interesse, per il Lotto 1, 4 offerte. Riferisce, dunque, i fatti che hanno dato luogo al contenzioso oggetto di giudizio. Espone che, in fase di apertura delle buste amministrative, si dava atto – alla presenza dei rappresentanti delle ditte – della precisazione del R.u.p. in ordine al “la figura di Coordinatore pedagogico” nel senso che “è da intendersi quale figura aziendale e non di esclusiva pertinenza dei lotti della gara in oggetto, ... riguardo alla richiesta della presenza di un coordinatore pedagogico per ciascun lotto, avente minimo 3 anni di anzianità di servizio nel ruolo ed il previsto titolo di studio avendo il riscontro mera funzione dichiarativa, questo può essere assolto tramite autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, contenente l'identificazione del soggetto che riveste tale mansione al momento della presentazione dell'offerta di gara”. La Commissione demandava al R.u.p. il compito di avviare la procedura di soccorso istruttorio, e ricevuti i chiarimenti, rilevava la dichiarazione circa la presenza del coordinatore pedagogico da parte della (...), prendeva atto dell'esperienza triennale del predetto coordinatore e della laurea dello stesso, procedendo all'ammissione alla fase successiva di tutte le ditte richiedenti. A conclusione delle verifiche delle buste tecniche relativamente al Lotto n. 1 il punteggio più alto veniva conseguito dalla (...) (con un punteggio di 58,30), seguita da (...);

successivamente all'apertura delle offerte economiche era attribuito dunque il punteggio totale ((...), punteggio offerta economica 28,702 e totale 87,002 e (...), punteggio offerta economica 29,37 e totale 85,17). Sicché, ad esito della verifica di anomalia, l'offerta della (...) veniva ritenuta congrua ed era formulata la proposta di aggiudicazione del Lotto n. 1 in favore della (...) in RTI. In data 27 novembre 2023 l'Ente appaltante, dunque, provvedeva a pubblicare all'albo pretorio on line la determina dirigenziale n. 5708 del 24 novembre 2023 di aggiudicazione definitiva del Lotto n. 1, comunicata ad (...) in data 30 novembre 2023.

Orbene, in un primo giudizio, definito con sentenza di questo Consiglio n. 242/2025, la Società (...) contestava la sussistenza dell'esperienza triennale nel ruolo del coordinatore pedagogico, in capo all'aggiudicataria.

Nelle more del giudizio, in data 29 febbraio 2024, veniva sottoscritto il verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge e con d.d. n. 1635 del 18 aprile 2024, pubblicata dal 6 al 21 maggio 2024 all'Albo Pretorio, il Comune appaltante provvedeva alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione e alla rideterminazione del periodo di esecuzione del contratto in ragione della proroga del 12 dicembre 2023 riconosciuta alle uscenti (tra cui (...)) sino al 29 febbraio 2024. Altresì, veniva stipulato il contratto (Rep. n. 4 del 9 agosto 2024).

Con un nuovo ricorso, (...) censurava, dunque, la d.d. n. 1635 del 18 aprile 2024 di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. per il Lotto 1 e, contestualmente, presentava il ricorso per motivi aggiunti al ricorso in appello dinanzi a questo Consiglio, recante R.G. n. 623/2024 (definiti – come di seguito specificato - con pronunzia di inammissibilità).

Nell'ambito del giudizio di primo grado (avverso il provvedimento dichiarativo dell'efficacia dell'aggiudicazione del Lotto 1, R.G. n. 1362/2024, la cui sentenza è oggetto del presente gravame), il T.A.R. Catania con ordinanza interlocutoria n. 3097/2024 chiedeva ulteriori chiarimenti in ordine al servizio svolto presso il Comune di Misterbianco dalla coordinatrice di cui al curriculum depositato negli atti di gara. Il Comune di Misterbianco depositava, in data 4 ottobre 2024, nota con cui precisava: "... l'impossibilità a fornire riscontro relativamente al periodo indicato (dal 1991 al 1996 e dal 1997 al 1999) è dovuta all'assenza agli atti di questo ufficio dell'intera documentazione afferente ai servizi svolti in tale periodo temporale poiché distrutta, trattandosi di documentazione risalente ad oltre un ventennio fa". In data 29 ottobre 2024 la controinteressata depositava una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da una dipendente, che aveva lavorato come cuoca negli anni dal 1989 al 1996 ininterrottamente presso l'asilo nido del Comune predetto, da cui risultava che la coordinatrice pedagogica indicata in gara aveva lavorato "negli anni dal 1991 al 1996, per poco più di 5 anni, ... ininterrottamente presso l'asilo nido del Comune di Misterbianco, anche lei quale dipendente della (...)".

Ancora, l'Amministrazione appaltante, forniva ulteriori elementi fra cui le richieste avanzate in data 12 novembre 2024 al Comune di Misterbianco e il conseguente riscontro ricevuto relativamente all'esperienza maturata dalla coordinatrice, avuto riguardo al periodo dal 2000 al 2010 e dal 2020.

Con ordinanza collegiale n. 4262 del 10 dicembre 2024 il T.A.R. (nell'ambito del giudizio di primo grado R.G. n. 1362/2024) disponeva la sospensione "... in attesa della definizione dell'appello avente ad oggetto la sentenza di questo Tribunale n. 1477/2024 pendente dinanzi al C.g.a. (n. R.G. 624/2024)". Questo Consiglio, con citata sentenza n. 242 del 1° aprile 2025, rigettava l'appello proposto avverso la sentenza del Tar Catania n. 1477/2024, dichiarando - come detto - l'inammissibilità dei motivi aggiunti avverso il provvedimento dichiarativo dell'efficacia della stessa e condannando alle spese (...).

Il Comune appellante, dunque, in questa sede, censura la sentenza n. 2382/2025, che ha inaspettatamente accolto il ricorso R.G. n. 1362/2024 promosso da (...) avverso il provvedimento dichiarativo dell'efficacia della disposta aggiudicazione del Lotto n. 1 in favore del RTI con (...), disponendo - asseritamente - impropriamente l'annullamento dell'aggiudicazione non oggetto del giudizio de quo e in contrasto con la sentenza C.G.A.R.S. n. 242/2025.

Pertanto, l'appellante propone i seguenti motivi di censura avverso la gravata sentenza:

1 – *error in iudicando* e *in procedendo*, erronea individuazione di provvedimenti impugnati e abnorme applicazione del potere giudiziale, errato inquadramento della fattispecie, erronea ricostruzione in fatto e in diritto, errata interpretazione delle norme applicabili, irragionevolezza e illogicità, insufficienza della motivazione sotto il profilo dell'omessa considerazione delle argomentazioni dell'Amministrazione resistente, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 39 c.p.a. e ultrapetizione, violazione e falsa applicazione dell'art. 32 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 64 c.p.a., motivazione insufficiente e contraddittoria, superficiale esame della documentazione in atti;

la sentenza sarebbe in contrasto con il principio del *ne bis in idem* già eccepito in primo grado, determinando un inammissibile conflitto di giudicati, richiamando, ancora, quanto statuito dalla

citata sentenza n. 242/2025 e dalla sentenza n. 1477/2024 (confermata dal CGARS), laddove ha affermato che “...nessuna contestazione in ordine all’effettività del servizio dichiarato è stata nemmeno avanzata dalla ricorrente che non ha messo in dubbio il possesso del requisito, ma unicamente la sua adeguata dimostrazione”; per la medesima ragione la sentenza sarebbe anche viziata per violazione del divieto di ultrapetizione e contraddittoria con la precedente ordinanza di sospensione ed errata con riferimento al subprocedimento di verifica e la giurisprudenza ivi richiamata (C.d.S., Sez. V, 3 gennaio 2025, n. 25, id., 26 agosto 2020, n. 5231 e id., 9 gennaio 2019, n. 195), nonché in relazione alla mancata considerazione dell’attività istruttoria documentata in atti; il T.A.R. avrebbe errato anche laddove ha sostenuto la mancanza della prova della sottoscrizione del contratto, in quanto il contratto era stato depositato dall’Amministrazione appaltante nel giudizio di primo grado, in data 8 settembre 2024 (allegato doc.30); neppure varrebbe ad intaccare il contenuto sostanziale del provvedimento adottato la sussistenza eventuale di un vizio formale come rilevato dal T.A.R. a pag. 9;

2 – *error in iudicando e in procedendo* e omessa pronunzia con riproposizione delle censure e delle eccezioni su cui il giudice di primo grado ha omesso di pronunziarsi: inammissibilità del ricorso sotto diversi profili per violazione del principio del *ne bis in idem* e per tardività dell’impugnazione della d.d. n. 1635 del 18 aprile 2024.

Si è costituita la Società appellata per resistere affermando che: - la sospensione ex art. 337 c.p.c. sarebbe stata disposta dal T.A.R. perché all’accoglimento dell’appello sarebbe conseguita l’improcedibilità del ricorso avverso la determina di efficacia dell’aggiudicazione del 18 aprile 2024; insiste anche sulla pertinenza dei precedenti richiamati in sentenza. Nel merito, il Comune di Siracusa avrebbe ritenuto, illegittimamente, di potere concludere positivamente la verifica quanto al possesso del requisito dichiarato in fase di ammissione, facendo riferimento alla stessa auto-dichiarazione riportata nel *curriculum vitae* e poi ad alcuni atti e documenti prodotti dal RTI il 18 gennaio 2024 (due visure camerali e un estratto conto INPS) che, al contrario di quanto sostenuto dall’Amministrazione, sarebbero inidonei a provare il possesso del requisito dichiarato. Né potrebbe ritenersi utilizzabile la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, trattandosi di un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale.

Quanto all’inammissibilità, il ricorso sarebbe stato proposto per vizi propri e con riguardo ad un provvedimento differente da quello censurato nel primo giudizio. In relazione all’eccezione irricevibilità, la determina di efficacia impugnata è stata adottata il 18 aprile 2024 ed è stata pubblicata all’Albo per 15 gg, dal 6 al 21 maggio 2024, senza tuttavia essere stata comunicata alla parte originaria ricorrente, in violazione dell’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016. In ogni caso, andrebbero comunque applicati i principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 12 del 2020, come recentemente ribaditi da Consiglio di Stato n. 2882/2024, alla luce dei quali la proposizione dell’istanza d’accesso agli atti di gara comporta una dilazione temporale del termine per ricorrere quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

Nella specie che occupa, dunque, il ricorso introduttivo sarebbe tempestivo poiché l’originaria ricorrente formulava istanza di accesso il 5 giugno 2024 (cfr.doc. 3 e 4 al ricorso introduttivo R.G.N. 1362/2024) in data successiva alla conoscenza dell’atto (prodotto dal Comune innanzi al

C.G.A.R.S. nel R.G.N. 623/2024 il 4 giugno 2024 a mezza notte) e, comunque, nel termine di 15 giorni dal 21 maggio 2024 (ultima data di pubblicazione). Il Comune, tuttavia, evadeva l'istanza di accesso soltanto il 28 giugno 2024 (cfr. doc. nn. 6, 7 e 8 al ricorso R.G.N. 1362/2024), sicché solo in tale data l'odierna appellata avrebbe conosciuto i documenti istruttori allegati alla determina del 18 aprile 2024.

Peraltro, sottolinea che la pubblicazione all'Albo era avvenuta solo per estratto.

Ancora, la Società appellata propone appello incidentale, deducendo che la decisione del T.A.R. di accogliere la domanda di annullamento della determina del 18 aprile 2024 e di accertamento della declaratoria di inefficacia dell'aggiudicazione del 23 novembre 2023, ma di respingere la domanda di subentro sarebbe errata, ingiusta ed illogica per i seguenti motivi: errores in procedendo e in iudicando, errore di fatto, violazione errata applicazione dell'art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 121 e 122 c.p.a. Si è costituita ad adiuvandum la (...) quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (infra RTI) con (...), ribadendo che, con la sentenza 623/2024, questo Consiglio di Giustizia ha fondato la propria decisione sull'assunto che (...) avesse svolto le proprie contestazioni unicamente sull'idoneità della prova offerta e non sull'effettività del possesso del requisito. Il giudicato, con l'effetto espansivo sarebbe, pertanto, dirimente. In ogni caso, occorrerebbe considerare che, a fronte della conclamata impossibilità del Comune di Misterbianco di rilasciare la certificazione di servizio non vi sarebbe stato alcun vincolo per la Stazione appaltante di annullare l'aggiudicazione, potendo dedurre sufficienti indizi di prova dalla documentazione fornita dall'interessata.

Quanto all'appello incidentale contro deduce nel senso che, in ogni caso, la disciplina, circa la sorte del contratto, a seguito dell'annullamento della aggiudicazione, contenuta negli artt. 121 e ss. del c.p.a., non prevederebbe l'automatismo voluto da (...).

All'udienza del 13 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I – L'appello è fondato.

II – Il ricorso in appello può essere deciso esaminando per prima la censura dedotta nel primo motivo sia in riferimento al giudicato formatosi sulla sentenza di questo Consiglio n. 242/2025 sia con riguardo alla correttezza del procedimento di verifica svolto dall'Amministrazione in relazione all'attività istruttoria in atti. III - In disparte l'affermazione contenuta nella sentenza n. 242/2025 circa la mancata contestazione della sussistenza del requisito ma solo della prova di esso e relativamente alla idoneità della prova conformemente a quanto richiesto dal disciplinare, nella specie che occupa, infatti, l'Amministrazione ha verificato la correttezza delle dichiarazioni procedendo in modo sostanziale in ragione delle documentate difficoltà derivanti dalla messa in liquidazione delle Cooperative presso cui la coordinatrice aveva prestato servizio e dalla mancanza di documentazione presso il Comune di Misterbianco stante il lungo tempo trascorso, tuttavia, fondando la propria convinzione su una serie di concordanti indizi in ordine alla sussistenza del requisito dichiarato.

A riguardo, vale richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza secondo cui: *“Va rammentato, invero, che la prevalenza degli aspetti sostanziali, rispetto a quelli puramente formali, nell'ambito delle procedure di gara, è stata riconosciuta in più occasioni della giurisprudenza, anche prima del d.lgs. n. 36 del 2023.*

In questa ottica, il giudice amministrativo è tenuto a superare i casi di ‘vuoti formalismi’, al fine di tutelare l'interesse della stazione appaltante ad ottenere prestazioni orientate a garantire il miglior risultato possibile.

Quindi, in ipotesi come quella di specie, in cui vi è contrasto tra il dato formale del pedissequo rispetto del disciplinare di gara e il dato sostanziale della sussistenza dei requisiti in capo all'aggiudicataria, occorre privilegiare il dato sostanziale, ossia il risultato utile, perseguito dalla stazione appaltante di avere selezionato l'operatore economico ritenuto più idoneo all'esecuzione dell'appalto.

Come chiarito da questo Consiglio di Stato (sent. n. 9812 del 2023), la procedura e la forma sono un mezzo, non il fine della disciplina dei contratti pubblici. Sono in realtà lo strumento per selezionare l'operatore economico più idoneo all'aggiudicazione dell'appalto.

Ne consegue che il lavoro dell'interprete non è solo quello di applicare in maniera rigorosa la lex specialis, ma di interpretarla teleologicamente, senza che da tale operazione ermeneutica possa però derivare una qualche violazione alle regole della concorrenza o ai principi di uguaglianza che regolamentano l'accesso al mercato.

Preferire una lettura non formalistica degli atti e della procedura di gara deve comunque avere l'obiettivo prioritario di analizzare il modo di procedere della stazione appaltante verificandone la correttezza sostanziale.

In applicazione dei suindicati principi, i poteri valutativi e la discrezionalità della pubblica amministrazione appaiono più ampi, con la conseguenza che si può ragionevolmente ritenere che un ‘mero rigido e cavilloso formalismo’ (Cons. Stato, n. 11322 del 2023) non può che nuocere alla concorrenzialità, alla necessità di ampliare il contesto partecipativo dell'imprese, ma soprattutto all'esigenza della stazione appaltante di affidare la commessa all'operatore economico ritenuto più idoneo” (C.d.S., Sez. V, n. 1620/2025).

IV - Nella specie che occupa, dunque, devono assumere valore decisivo le verifiche effettuate dall'Amministrazione con riguardo alla dichiarazione resa con riferimento al requisito di esperienza professionale, nell'impossibilità (non smentita) del Comune di Misterbianco di inviare la documentazione richiesta in riferimento ai risalenti anni dichiarati e la messa in liquidazione delle Cooperative alle dipendenze delle quali era svolto il servizio (all. 10 e 11 del ricorso introduttivo), ed in particolare l'estratto previdenziale INPS (all. 13).

V - Ed ancora dalla documentazione in atti emerge che in sede di verifica (verbale n. 4 del 13 settembre 2023, all. 25) era comunque accertato il possesso del requisito dell'esperienza triennale, per come riferito nel curriculum dell'operatrice, dalla stessa sottoscritta e allegato alla documentazione di gara, seppure in riferimento ad ulteriori anni (come documentato dall'all. 2 alla documentazione del Comune di Siracusa in primo grado, riscontro del 15 novembre 2024 del

Comune di Misterbianco alle richieste del Comune di Siracusa del 12 novembre 2024).

Rispetto alla veridicità del *curriculum* allegato, deve ritenersi che esso sia strettamente connesso alla dichiarazione resa ex d.P.R. 445 del 2000 quanto alla correttezza ed esattezza di quanto dichiarato.

Né potrebbe valere l'assenza di un nuovo provvedimento formale di conferma di quanto già determinato (a differenza di quanto ritenuto dal T.A.R. a pag. 9) ad esito dell'attestazione del Comune di Misterbianco del 15 novembre 2024 di quanto già determinato, trattandosi di riscontri già eseguiti dall'Amministrazione, per come risulta dai chiarimenti e dai verbali della Commissione.

VI – A riguardo assume, altresì, rilievo ai fini della decisione, ed in relazione al dedotto contrasto di giudicati, quanto affermato nella richiamata sentenza n. 242/2025 in cui è chiarito che: - *“...l'art. 12 del disciplinare della gara di che trattasi ancora la richiesta esperienza triennale del coordinatore pedagogico non a un determinato periodo, quale a esempio il triennio precedente la procedura, bensì all'intera esperienza maturata dal medesimo nell'arco della carriera”*;

- nel periodo indicato nel *curriculum* l'operatrice aveva conseguito *“il diploma di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, titolo che all'epoca, alla luce dell'art. d.P.R.S. 29 giugno 1988... consentiva lo svolgimento delle mansioni di coordinatore pedagogico”*;

- nel curriculum dell'operatrice era già inserita l'attività relativa alle “annualità 2020/21/22/23”, a cui si riferiscono le precisazioni rese dal legale rappresentante di (...) nella seduta della commissione di gara 13 settembre 2023, risultanti dal relativo verbale n. 4, con riguardo anche al conseguimento della laurea nel 2020, e la Commissione prendeva atto della sussistenza dell'esperienza triennale della operatrice nel ruolo di coordinatore pedagogico, dichiarata verbalmente nel corso della predetta seduta e verbalizzata (seppur non corrispondente con quanto sottoscritto dall'operatrice di cui trattasi all'interno del proprio cv allegato all'istanza di partecipazione alla gara).

VII – Tutto ciò ritenuto quanto alla fondatezza dell'appello in riferimento al provvedimento gravato, determina che possano essere assorbite le ulteriori eccezioni svolte da parte appellante.

VIII – Conseguentemente, è, altresì, fondata è la censura di ultrapetizione con riguardo all'annullamento dell'aggiudicazione, che aveva formato oggetto del precedente giudizio (neppure oggetto della domanda recata in ricorso che chiedeva al più *“inefficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla determina dirigenziale n. 5708 del 24.11.2023 nella parte in cui il lotto n. 1”*).

IX – Ne discende che, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinta la domanda di annullamento della determina dirigenziale proposta con il ricorso introduttivo.

X – Per l'effetto, diviene improcedibile ogni ulteriore domanda circa la caducazione del contratto e il subentro – come riproposte con l'appello incidentale.

XI – Da quanto sin qui ritenuto, discende che in accoglimento dell'appello deve esser riformata la sentenza di primo grado appellata e, per l'effetto, deve essere respinto il ricorso introduttivo del giudizio. L'appello incidentale deve essere dichiarato improcedibile.

XII – In ragione del principio di soccombenza, la (...), originaria ricorrente, deve esser condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del Comune appellante. Le spese possono essere compensate con le altre parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione (...), in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado. Dichiaro improcedibile l'appello incidentale.

Condanna la (...), in favore del Comune appellante, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che sono liquidate in euro 6000,00 (seimila/00) oltre oneri di legge ove dovuti. Spese compensate per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore
Giuseppe Chinè, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere

L'ESTENSORE

Solveig Cogliani

IL PRESIDENTE

Ermanno de Francisco

IL SEGRETARIO